

**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL TIROCINIOSANITARIO
PREVISTO NEL CORSO PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO
21003/2025/EVOLVERE/OSS1000/NUORO
TRA**

l'Agenzia Formativa Evolvere s.r.l. con sede legale in Cagliari - Viale Monastir n. 74 – 09122 CA e sede operativa in Nuoro –Via Pertini snc, Partita Iva 02536790922, in seguito nominata più brevemente “Agenzia Formativa” e rappresentata dal Sig. Giovanni Giuseppe Luigi Arghittu, domiciliato per la sua carica in Cagliari - Viale Monastir n. 74 – 09122 CA;

E

l'Azienda Socio Sanitaria Locale n.3 di Nuoro con sede legale in Nuoro, via Amerigo Demurtas n.1 08100 (NU), Codice Fiscale e Partita IVA 01620480911, nella persona del Direttore Generale Dott. Francesco Trotta ivi domiciliato per la sua carica;

PREMESSO

Che la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, identifica e autorizza l'Attività Formativa Autofinanziata per il Conseguimento della Qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) con un percorso Formativo di 1000 ore;

Che l'Agenzia Formativa Evolvere s.r.l., con determinazione N 1787 Protocollo N. 26613 del 18/04/2025 ha avuto l'Approvazione del Progetto Didattico per n. 1 edizione con autorizzazione ad avviare le attività;

Tabella riepilogativa dell'attività formativa affidata:

Codice corso	Allievi	Ore previste tirocinio sanitario	Sede formativa
21003/2025/EVOLVERE/OSS1000/NUORO	19	250	Nuoro

- Che l'Agenzia Formativa per la realizzazione del Tirocinio Sanitario ha necessità di inserire gli allievi previsti nei corsi in Aziende Sanitarie;
- Che l'Agenzia Formativa per la realizzazione dei percorsi formativi ha necessità di avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai sensi dell'art. 9 della L.R.02/03/1982, N° 7;
- Visto il D.M. n. 142 del 25.03.1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24.06.1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del Tirocinio che sarà svolto presso le strutture sanitarie dell'Azienda Socio Sanitaria n. 3 di Nuoro, Presidio Ospedaliero "San Francesco" di Nuoro, con avvio presunto in data 22/06/2026 e termine presunto in data 10/09/2026, secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto per il corso su indicato e avviato.

ART.2

L'ASL Nuoro dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee per la realizzazione del Tirocinio secondo il relativo programma.

L'ASL Nuoro si impegna a mettere a disposizione strutture, attrezzature ed organizzazione, ai fini della realizzazione del suddetto programma.

L'ASL Nuoro si impegna a svolgere le funzioni di tutoraggio del Tirocinio Sanitario per il tramite del Servizio delle Professioni Sanitarie presso le unità operative aziendali.

Verrà garantita ai tirocinanti la possibilità di fare esperienza presso i principali reparti della struttura ospedaliera sotto la supervisione del personale dipendente, coordinatore o personale allo scopo incaricato, senza che ciò debba comportare oneri aggiuntivi allo stesso personale dipendente.

I suddetti referenti avranno il compito di promuovere un ambiente formativo idoneo, favorendo l'accoglimento e l'inserimento del tirocinante e di informare e coinvolgere tutti gli operatori del Servizio e del Presidio Ospedaliero sede di tirocinio.

ART. 3

Per la prestazione di Tirocinio l'Agenzia Formativa Evolvere s.r.l. si impegna a corrispondere all'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro un rimborso per importo lordo comprensivo di IVA corrispondente a € 1,20 (uno/20) all'ora ad allievo, per un n. totale max. di 4750 ore di tirocinio pari a 5.700 € (cinquemilasettecento/00 Euro), che sarà corrisposto a seguito di rilascio di apposita fattura. Il compenso suindicato verrà corrisposto solo relativamente alle ore effettivamente svolte dagli allievi. La prestazione verrà liquidata a immediata conclusione dell'attività di tirocinio.

ART.5

Gli allievi tirocinanti effettueranno, nelle giornate di presenza in ASL, un orario di lavoro concordato con l'Agenzia Formativa. I contenuti, i tempi, il calendario e la modalità di realizzazione del Tirocinio sono inseriti in uno specifico crono programma proposto dall'Agenzia Formativa e concordato con l'Azienda Sanitaria.

Gli allievi tirocinanti, pur essendo inseriti nelle normali attività, non parteciperanno interamente al processo produttivo, infatti non saranno tenuti a rispettare i ritmi straordinari di lavoro.

L'Agenzia Formativa si impegna a fornire agli allievi in tirocinio le divise e calzature adeguate, nonché un cartellino di riconoscimento.

ART. 6

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della Legge 24 giugno 1997, n. 196. Trattandosi di un'esperienza formativa, la presenza degli allievi in struttura non farà sorgere nessun diritto di natura occupazionale, retributiva o di qualunque altro genere.

ART.7

La realizzazione del tirocinio non comporterà per l'ASL alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

ART.8

Durante il tirocinio, l'ASL si impegna a garantire l'effettiva realizzazione del programma di formazione. La direzione dell'Agenzia Formativa si riserva di interrompere in qualunque momento il tirocinio qualora non venga attuato nei modi e nei tempi previsti.

In caso di inadempienze da parte del soggetto promotore o del soggetto ospitante, ciascuna delle parti ha facoltà di recesso, il quale dev'essere comunicato per posta elettronica certificata.

ART. 9

Gli allievi in tirocinio godono di apposita copertura INAIL posizione n. 021229263 e di polizza assicurativa per responsabilità civile n. 0882404993 e sono in regola con le vaccinazioni e la certificazione di idoneità al lavoro ai sensi dell'art.2 del D.lgs n. 81/2008. In caso di infortunio dell'allievo/a l'Azienda Sanitaria deve informare immediatamente Evolvere.

ART. 10

L'Agenzia Formativa allega in copia la certificazione di "IDONEITÀ ALLA MANSIONE" per ciascun allievo, rilasciata dal Medico Competente iscritto all'albo in riferimento all'art. 38 comma 1 e comma d-bis D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008.

L'Agenzia Formativa fornisce ai tirocinanti la formazione generale e specifica in materia di salute, prevenzione e sicurezza sul lavoro e sui rischi specifici, secondo l'art. 37 del D.Lgs 81/08 e l'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

ART.11

Durante il periodo di presenza in azienda gli allievi tirocinanti saranno tenuti ad osservare le norme disciplinari previste dal C.C.N.L., a rispettare rigorosamente la normativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs. 196/2003 nonché degli eventuali regolamenti ed altre disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati personali.

Qualora l'Azienda ravvisasse mancanze particolarmente gravi o un comportamento scorretto da parte degli allievi, potrà chiedere alla Direzione del Corso di interrompere lo stage formativo.

ART.12

In conformità al Regolamento 2016/679/UE, il "soggetto proponente" e il "soggetto ospitante" assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

Il "soggetto ospitante" e il "soggetto promotore" si impegnano, qualora per l'esecuzione della Convenzione occorra trattare, l'uno per conto dell'altro, dati personali di terzi, a farsi designare quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento 2016/679/UE, con la sottoscrizione di un apposito atto, da allegarsi alla presente Convenzione.

Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione della Convenzione emerga una forma di contitolarità del trattamento dei dati personali di terzi da parte del "soggetto promotore" e del "soggetto ospitante", questi si impegnano a sottoscrivere a norma dell'art. 26 del Regolamento UE, che sarà parte integrante della presente Convenzione e a rispettare i conseguenti obblighi di informativa verso gli interessati.

Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

ART. 13

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

ART. 14

La presente convenzione è esente da ogni tipo di imposte e tasse ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

ART. 15

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di 12 mesi, o comunque fino al completamento di tutte le attività riportate in premessa, se superiore.

ART.16

La risoluzione di eventuali controversie tra le parti sarà di competenza del Tribunale Ordinario di Nuoro.

ART.17

La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, come modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte

Per l'Agenzia Formativa
Evolvere S.R.L.
Il Legale Rappresentante
Giovanni Giuseppe Luigi Arghittu

Per l'Azienda Socio Sanitaria Locale
n. 3 di Nuoro
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Trotta